



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GASPARRI e SCOMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo terroristico

ONOREVOLI SENATORI. - Uno degli esiti paradossali della legislazione varata per contrastare la criminalità terroristica sta nella circostanza che coloro che sono stati danneggiati dai delitti espressione di quella tipologia delinquenziale non hanno la possibilità di ottenere alcun risarcimento, dal momento che i beni dei condannati vengono confiscati dallo Stato, o nel medesimo giudizio nel quale le parti offese si sono costituite parti civili, oppure in sede di procedimento di applicazione di misure di prevenzione.

In questo modo, al danno originario si aggiungono quello derivante dal pagamento delle spese di costituzione e di difesa, in genere particolarmente onerose a causa dell'impegno richiesto ai patrocinatori dai giudizi in questione, e la beffa di vedersi sottratti proprio dallo Stato i beni del condannato.

Il disegno di legge intende rispondere a tale esigenza, ribaltando la logica perversa seguita finora e individuando nello Stato il soggetto incaricato di ristorare in prima battuta le vittime del terrorismo, proprio perché

esso lede rilevanti interessi pubblici, e quindi di recuperare le somme oggetto del risarcimento, rivalendosi direttamente sui patrimoni dei condannati. Lo Stato, cioè, risarcisce chi ha patito danni, giudizialmente riconosciuti, derivanti da eventi di terrorismo, salvo, una volta soddisfatti i danneggiati, surrogare se stesso nei diritti della parte civile verso il condannato.

L'articolo 1 reca l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico, mentre l'articolo 2 reca le disposizioni per potervi accedere. L'articolo 3 reca le disposizioni per l'istituzione del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico mentre l'articolo 4 disciplina la domanda di accesso al Fondo.

L'articolo 5 reca la normativa riguardante la domanda di accesso al Fondo e l'articolo 6 il regolamento di attuazione del medesimo Fondo.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria della presente legge valutata in 10 milioni di euro all'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a euro 10.000.000 annui;

b) dalla quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, devoluto annualmente al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 2.

(Accesso al Fondo)

1. L'accesso al Fondo è consentito alle persone costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, in favore delle quali sia stata emessa sentenza di condanna al risarcimento dei danni, mate-

riali e morali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico dei soggetti imputati, anche in concorrenza, dei seguenti reati:

a) delitti di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

b) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 270-*bis* del codice penale;

c) delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo terroristico.

2. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

3. L'accesso al Fondo è altresì consentito ai successori a titolo universale delle persone in favore delle quali sia stata emessa la sentenza di cui al comma 1.

Art. 3.

(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 1 restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, la gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Art. 4.

(Domanda di accesso al Fondo)

1. La domanda di accesso al Fondo è proposta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Qualora la condanna al risarcimento dei danni sia generica, ai sensi dell'articolo 539, comma 1, del codice di procedura penale, la domanda per l'accesso al Fondo è proposta, a pena di decadenza, nel termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza civile di liquidazione del danno.

3. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

4. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

5. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

6. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

(Gestione della domanda per l'accesso al Fondo)

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 4 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, dell'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione;

d) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ha cagionato la morte, di un procedi-

mento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge;

e) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, dell'applicazione di una misura di prevenzione, di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui al citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capi-

tolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo.

Art. 6.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime o delle loro famiglie;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni

successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 5, comma 4.

2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, con disposizioni che prevedano:

a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisoria, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisoria, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

3. Gli schemi di regolamento di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di cui al comma 3, i regolamenti sono emanati anche in assenza del parere.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

